

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2355

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANNI, ROOLEN, FERRARI MARTE, PINTO,
NAPOLETANO**

Presentata il 17 febbraio 1981

Modifica dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni per la titolarità del diritto alla pensione di reversibilità per i coniugi di pensionati statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, definisce i soggetti titolari del diritto alla pensione di reversibilità nel caso di coniugi di dipendenti statali, civili o militari.

Esso riprende in sostanza (sia pure con modifiche estensive non secondarie) l'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, che già istituiva una serie di condizioni per il sorgere del diritto.

L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si colloca pertanto in una linea di continuità con l'impostazione legislativa tradizionale, volta a prevenire il fenomeno (un tempo non infrequente in certe zone) di matrimoni contratti al solo scopo di far percepire una pensione al coniuge superstite.

In base a tale articolo la vedova del pensionato statale ha diritto alla pensione di reversibilità a condizione che il matrimonio sia stato contratto prima della ces-

sazione dal servizio, ovvero prima che il pensionato compisse il 65° anno di età, ovvero che dal matrimonio sia nata prole, anche postuma, o siano stati legittimati figli naturali; il vedovo invece deve essere riconosciuto inabile a proficuo lavoro, essere a carico della moglie, e deve avere contratto matrimonio quando la moglie non aveva compiuto i 50 anni di età.

Il terzo comma estende il diritto anche alle vedove di pensionati statali che non rientrano nella casistica precedente, a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di età tra i coniugi non superi i 25 anni.

Questo terzo comma è incorso in sentenza di incostituzionalità (sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 1979) per la parte in cui determina una immotivata disparità tra soggetti che si trovano in situazioni identiche, in quanto l'articolo 32 della legge 3 giugno 1975, n. 160, relativa ai titolari di pensioni INPS, aveva in-

trodotto una deroga al requisito della durata minima del matrimonio nella speciale ipotesi di matrimonio successivo a divorzio di uno dei coniugi. A nostro avviso non è tuttavia sufficiente limitarsi a rilevare questo specifico caso di disparità.

In realtà la serie di condizioni richieste porta nei fatti ad escludere dalla pensione una intera categoria di soggetti, senza che sia possibile individuare un criterio obiettivo al quale la norma si ispiri.

Nella grande variabilità di caratteri presentata da un istituto come quello matrimoniale, il solo fatto di fissare un certo numero di condizioni porta a privilegiare taluni aspetti, con evidenti effetti distorsivi.

Le stesse condizioni volte ad impedire solo una ben determinata fattispecie di simulazione del rapporto matrimoniale, finiscono per operare come ostacolo al sorgere stesso del rapporto, almeno in alcuni casi.

La dottrina giuridica si è soffermata a sottolineare la particolarità di questa ipotesi di simulazione del matrimonio: si tratta infatti di un caso in cui le parti, per ottenere lo scopo, devono restare vincolate allo strumento della simulazione, cioè al matrimonio, senza potere far valere l'accordo simulatorio, come avviene in tutte le altre ipotesi.

Tuttavia la norma in questione (ben al di là dei rilievi di ordine strettamente giuridico-formale) presta il fianco, a nostro avviso anche ad altre critiche.

Appare evidente, infatti, che il tipo di matrimonio simulato in esame, affonda le sue radici in un ben preciso contesto economico sociale.

È facile infatti presumere una correlazione con situazioni di sottosviluppo, di arretratezza, di diffusa indigenza, in mancanza delle quali il fenomeno non avrebbe spiegazione credibile.

Sotto questa angolazione bisogna allora osservare che, se già in origine una norma come questa appariva discutibile, nella misura in cui non incideva sulle premesse del fenomeno, tanto meno giustificata essa appare oggi di fronte alle

profonde modificazioni subite dalla struttura economica e sociale, talché appare lecito ipotizzare ormai un'incidenza sensibilmente minore di questo tipo di matrimoni.

Parallelamente al venir meno delle condizioni in cui la norma era sorta, si sono verificati una serie di dibattiti, che hanno messo in luce non lievi perplessità sotto il profilo della stessa legittimità costituzionale. Senza voler ricostruire in questa sede l'itinerario giurisprudenziale e legislativo di questa vicenda, ci limitiamo a richiamare le principali obiezioni in ordine alla costituzionalità dell'articolo, obiezioni che restano a nostro avviso non risolte.

Esse riguardano: il contrasto con l'articolo 31, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma può operare come fattore di dissuasione dal contrarre matrimonio con pensionati dello Stato, limitando il principio della libera scelta del coniuge; il contrasto con l'articolo 3, primo comma, della Costituzione nella misura in cui dalla stessa situazione oggettiva (il matrimonio) deriva una disparità di trattamento riferito esclusivamente a condizioni soggettive; il contrasto con l'articolo 36 della Costituzione in quanto il diritto ad una retribuzione « sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa » (quindi anche una pensione) non può essere subordinato a circostanze non dipendenti dalla volontà del titolare.

Tutte le considerazioni, di ordine giuridico come di ordine sostanziale, applicabili all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, portano in definitiva a concludere per il riconoscimento dell'opportunità di superare l'inestricabile selva di contraddizioni cui questa norma, comunque la si prenda, dà luogo, e pertanto alla necessità di sopprimere i requisiti di tempo e durata del matrimonio nonché di età dei coniugi richiesti per la titolarità della pensione di reversibilità, eliminando al tempo stesso ogni residua disparità di trattamento tra uomini e donne.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« ART. 81. — (*Coniuge superstite*). — Il coniuge del dipendente statale deceduto in attività di servizio effettivo dopo avere maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di reversibilità; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purché il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo.

Al coniuge del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianità di cui al primo comma, spetta un'indennità per una volta tanto.

La pensione di reversibilità e l'assegno alimentare previsti dal presente articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze.

Sono salve le disposizioni dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ».